Prefettura Pisa - Area III - Prot. Ingresso N.0062969 del 05/11/2026

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE DEPOSITERIE DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 571/1982 E 394 DEL D.P.R. N. 495/92.

PREMESSO che l'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982 attribuisce al Prefetto il compito di predisporre annualmente l'elenco dei soggetti ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro per illeciti amministrativi;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 5886 del 10 aprile 2019 con la quale, nel ribadire che l'introduzione della figura del custode acquirente di cui all'art. 214 bis del Codice della Strada non ha fatto venire meno per le Prefetture l'obbligo di predisporre detto elenco, sono state fornite nuove ed ulteriori direttive circa i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'iscrizione delle depositerie;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14924 del 10 ottobre 2019, con la quale sono stati resi ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento alle tariffe da applicare ai fini della quantificazione delle somme da anticipare alle depositerie a fronte della custodia dei veicoli loro affidati ai sensi della normativa in oggetto;

VISTO il decreto prefettizio n. 2026-0023258 del 17.04.2026 con il quale si è proceduto alla rideterminazione delle tariffe di custodia che allegato al presente avviso ne fa parte integrante;

RAVVISATA la necessità di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per individuare i soggetti a cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, anche per violazioni diverse da quelle di cui al Codice della Strada;

SI COMUNICA

che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco prefettizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

REQUISITI SOGGETTIVI

I richiedenti dovranno, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestare di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere soggettivo:

1. l'insussistenza delle condizioni ostative alla contrattazione con la P.A. di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n° 36/2023, recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

2. non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, o di aver ottenuto la riabilitazione in merito alle predette condanne;

3. non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, commessi con violenza o di aver ottenuto la riabilitazione in merito alle predette condanne;

4. non essere stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale;

5. non essere destinatario di atti e provvedimenti di cui all'art. 84 D. Lgs. 159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia);

6. l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia);

7. non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a sequestro, confisca o altro, e più in generale, al corretto svolgimento dell'attività di custode e non aver riportato al riguardo condanne;

8. essere in regola con la normativa vigente in tema di salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, assicurare la piena conformità alle previsioni del D. Lgs. 81 del 2008;

9. aver regolarmente assolto gli obblighi in tema di lavoro, in materia contributiva (DURC), previdenziale ed assistenziale I.N.P.S. e gli obblighi assicurativi I.N.A.I.L.;

10. non avere rapporti di lavoro o di attività professionale con ex dirigenti dell'Amministrazione, cessati dal servizio nei tre anni precedenti, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'Amministrazione stessa, nei confronti della medesima impresa e l'assenza di incarichi, a qualsiasi titolo attribuiti, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nella dichiarazione, inoltre, dovrà attestare di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti);

11. non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di ammissione alle procedure concorsuali;

Si precisa che le dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi, di cui ai punti da 1. a 11., devono essere rese anche dai soggetti indicati dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023.
Pertanto alla domanda dovranno essere allegate le predette dichiarazioni rese dai soggetti sopra citati.

REQUISITI OGGETTIVI

I richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione:

a) visura aggiornata di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per l'attività di svolgimento del servizio di rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo;

b) S.C.I.A. o licenza comunale per l'esercizio dell'attività di rimessa dei veicoli;
c) elenco dei dipendenti e dei collaboratori, anche se familiari, che, a qualunque titolo, prestano lavoro nella depositeria con le indicazioni relative al rapporto di lavoro e alle rispettive mansioni unitamente a copia del documento di identità di ognuno, UNILAV e copia della patente di guida in corso di validità, se addetti allo spostamento dei mezzi. In caso di variazione del predetto personale, dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Ufficio;
d) copia del titolo autorizzativo antincendio all'esercizio dell'attività ovvero S.C.I.A. completa dei necessari allegati, tra i quali l'asseverazione a firma del tecnico abilitato riguardante l'idoneità tecnica delle attività contemplate nel D.P.R. n. 151/2011, come pure quella concernente la conformità della depositeria alle prescrizioni recate dalla normativa in materia di prevenzione degli incendi ed attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'adempimento delle disposizioni di cui al D.P.R. 151/2011 e relativi allegati, in materia di prevenzione incendi e di conformità alle prescrizioni e alle regole tecniche stabilite dalla normativa vigente;
f) certificazione attestante il pieno rispetto della vigente normativa nazionale – ivi compreso il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 ss.mm.ii – e regionale in materia di tutela ambientale e dichiarazione di rispetto, per le parti applicabili, del D.Lgs. 24/06/2003 n. 209, in particolare per ciò che concerne la prevenzione della produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e le misure volte a prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose;
g) documentazione attestante che l'area destinata a deposito è di proprietà, in affitto o risulti in concessione dal Demanio e da altro Ente o comunque nella legittima disponibilità;
h) copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contro il danneggiamento, il furto, l'incendio e i rischi diversi;
i) dichiarazione attestante il possesso o la proprietà di idonei carri soccorso, di cui deve essere specificato il numero, la portata e allegata copia delle carte di circolazione e della polizza di "rischio d'esercizio";
j) documentazione attestante la conformità della destinazione dell'area di deposito al piano regolatore ed alle vigenti normative urbanistiche;
k) Relazione giurata sullo stato dei luoghi redatta da un tecnico qualificato, iscritto all'albo professionale, corredata anche da una planimetria in scala 1:1500, dalla quale risultino evidenziati, come da circolare del Ministero delle Finanze n. 73620 del 30 giugno 1998, i seguenti elementi:

- le particelle catastali e/o i subalterni che costituiscono il deposito al fine di ricavare una conoscenza più accurata del medesimo in termini di sicurezza;
- la perimetrazione dell'area, dalla quale emerga chiaramente la distinzione tra l'area adibita a depositeria da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto, ma destinata all'esercizio di altra attività. L'area adibita al deposito dovrà essere opportunamente recintata, fino ad una altezza non inferiore a m. 2,50, ovvero con altro tipo di protezione che garantisca un equivalente livello di sicurezza, illuminata da un'altezza non inferiore a metri 5;
- la conformità della destinazione urbanistica dell'area dove è ubicata la depositeria, espressamente certificata, conforme al Piano Regolatore (il cui stralcio con le norme tecniche dovrà comunque essere allegato), con la presenza di adeguate vie di accesso e di esodo dalla stessa;

- il regolare censimento dei beni agli atti del Catasto;
- inesistenza di vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici, ecc.) con l'indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
- disponibilità di idoneo serbatoio di riserva idropotabile e di punto acqua dedicato alle operazioni di pulizia;
- possesso del certificato di agibilità nell'ipotesi in cui sia previsto;
- la conformità dell'impianto idrico antincendio e dell'impianto elettrico di illuminazione, nonché dell'eventuale impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37/2008;
- le caratteristiche della depositeria con indicazione della capacità di contenimento dei veicoli a motore, specificando· i metri quadrati riservati all'area scoperta e/o all'area coperta e al locale chiuso; l'area interessata dovrà essere idonea a ospitare un numero non inferiore a 50 autoveicoli, idoneamente sistemati, e non potrà essere parcellizzata. La sistemazione degli autoveicoli al suo interno dovrà essere tale da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e dei mezzi in soccorso. Nella stessa area non dovranno essere effettuate operazioni di demolizione e smontaggio dei mezzi custoditi;
- indicazione dell'area del deposito riservata alla custodia dei veicoli incidentati, con superficie idonea a custodire almeno due veicoli incidentati contemporaneamente, specificamente attrezzata a seconda che l'area sia coperta o comunque "al chiuso", ovvero sia all'aperto, completamente o parzialmente. Nel primo caso saranno necessari la pavimentazione impermeabilizzata del locale e un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, con l'onere dello svuotamento periodico e dello smaltimento dei reflui nelle forme previste dalla legislazione di settore. Nella seconda ipotesi la depositeria dovrà essere fornita di pavimentazione impermeabilizzata, munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o di altri liquidi, con l'onere del trattamento secondo la pertinente normativa in materia;

- in caso di presenza di manufatti sull'area adibita a deposito o di manufatti in corso di realizzazione, gli stessi dovranno essere conformi alle norme edilizie e urbanistiche (in caso di abusività andranno indicati gli estremi dell'eventuale richiesta di condono edilizio).

Dalla relazione giurata, rilasciata da tecnico iscritto all'albo professionale, dovrà risultare altresì che la superficie destinata alla custodia dei veicoli, oltre al possesso dei requisiti oggettivi sopra indicati è munita delle autorizzazioni/certificazioni richieste dalla vigente normativa nazionale, ivi compreso il D.Lgs. n° 152/2006 e ss. mm. ii. e regionale in materia di tutela ambientale e rispettosa delle previsioni dettate dal piano regolatore corrente.

La depositeria dovrà inoltre essere dotata di un sistema di vigilanza lungo tutte le ventiquattro ore, attraverso strumenti di videosorveglianza e/o di impiego di personale all'uopo dedicato. Nella piantina planimetrica dell'area destinata a depositeria dovranno essere raffigurati gli stalli adibiti al parcamento e distribuzione dei posti auto, tenendo conto che in sede di allocazione dei veicoli, dovrà essere rispettata la distanza di m 1,50 dai confini di proprietà, anche nel caso in cui non esistano fabbricati, al fine di impedire la propagazione di eventuali incendi verso terzi, e dalle pareti di fabbricati con aperture e dovrà essere garantito il rispetto di una fascia libera di almeno 30 cm intorno all'intera sagoma dei singoli veicoli al fine di consentire le operazioni di movimentazione dei mezzi ed eventuali interventi di soccorso.

PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

- I veicoli dovranno essere custoditi con la massima diligenza, al fine di impedire illecite rimozioni o asportazioni di parti di essi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, anche per i profili ambientali e di prevenzione incendi.
- Il custode dovrà garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24 nell'utenza indicata nella richiesta di iscrizione e dovrà obbligatoriamente prestare il servizio richiesto in caso di chiamata, salvo giustificato e documentato motivo, pena la cancellazione dall'elenco prefettizio delle depositerie autorizzate.
- Il deposito dovrà essere funzionante 24 ore su 24, ed eventuali riposi settimanali del titolare o dei suoi delegati o preposti, dovranno essere comunicati alle locali Forze dell'ordine.
- Nel deposito dovrà essere assicurata vigilanza ininterrotta nell'arco delle 24 ore, attraverso strumenti di videosorveglianza e/o impiego di personale all'uopo dedicato.
- L'area in questione dovrà essere recintata con rete metallica non inferiore a 2,50 m o altro tipo di protezione che garantisca un livello di sicurezza adeguato.
- L'area come sopra descritta e, in aggiunta, una fascia di rispetto contigua di almeno 5 metri dovrà essere completamente priva di sterpaglie.
- Il piazzale di servizio dovrà essere adeguatamente illuminato.
- Il parcheggio all'aperto dovrà essere munito dei sistemi di protezione antincendio conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa e alle regole tecniche previste per le attività elencate nel D.P.R. n. 151/2011.
- I motoveicoli e ciclomotori dovranno essere custoditi in modo da preservarne l'integrità dall'effetto degli agenti atmosferici.
- La disposizione delle vetture all'interno dell'area dedicata deve avvenire in modo da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e di quelli di soccorso.
- Nell'area destinata a deposito non dovranno essere effettuate operazioni di demolizione e smontaggio dei mezzi custoditi. Una quota parte della suddetta area dovrà presentare una superficie idonea a custodire contemporaneamente almeno due veicoli incidentati.
- Dovrà essere fornito e costantemente aggiornato l'elenco degli addetti al deposito, i quali saranno muniti di tesserino recante nome, cognome e denominazione della società di appartenenza.
- Ai fini del contenimento delle spese di custodia, nonché della corretta e tempestiva applicazione delle procedure previste, le depositerie dovranno:
 - in caso di confisca, entro 48 ore dal trasferimento del veicolo da parte del proprietario/custode o a seguito di trasporto coattivo, dare comunicazione, a mezzo pec, all'Agenzia del Demanio e alla Prefettura della presa in carico del veicolo;
 - in caso di fermo/dissequestro, comunicare all'organo accertatore e alla Prefettura il mancato ritiro del veicolo da parte dell'avente diritto entro 48 ore dalla scadenza dei termini previsti.
- Entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno dovrà essere prodotto l'elenco dei veicoli giacenti rispettivamente al 31 dicembre dell'anno precedente e al 30 giugno, con l'indicazione della data di entrata, distinguendo se si tratti di sequestro amministrativo, sequestro penale, fermo e confisca o altro, onde consentire di procedere ai sensi dell'art. 215 bis C.d.S.
- Il custode dovrà predisporre un apposito registro in cui saranno indicati, separatamente, i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, sequestro penale, fermo amministrativo o

custoditi ad altro titolo. Tale registro dovrà essere sempre disponibile per controlli degli organi di polizia o della Prefettura, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 215 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132.

- Gli organi accertatori individueranno la ditta che, inserita nell'elenco delle depositerie autorizzate ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982, è titolare del deposito più vicino al luogo dell'accertamento, tenendo conto della capienza della depositeria e avendo cura di garantire una rotazione tra le ditte eventualmente ubicate nello stesso Comune.
- La rimozione ed il trasporto dei veicoli dovranno essere effettuati con propri mezzi, idonei per ogni tipologia di veicolo, muniti di polizza di "rischio di esercizio", con la massima sollecitudine e comunque entro 60 minuti, motivando ogni eventuale ritardo. L'eventuale immotivato rifiuto della ditta interpellata a provvedere, a seguito di richiesta degli organi di polizia, alla rimozione e custodia dei veicoli dovrà essere tempestivamente comunicato da parte degli organi di polizia a questa Prefettura.
- Nell'ipotesi di chiusura volontaria della ditta, la stessa dovrà provvedere al trasferimento presso altre ditte autorizzate con oneri a proprio carico, previa redazione di verbale di cambio custodia redatto dall'organo di polizia che ha operato l'affidamento.
- Sui veicoli in deposito dovrà essere esposto un cartello indicante il motivo dell'affidamento in custodia con gli estremi dell'atto (data ingresso – organo accertatore-sequestro/fermo/confisca).
- Le ditte interessate dovranno indicare i veicoli eventualmente ancora in giacenza come residuo di precedenti esercizi riconducibili alla procedura in argomento, fornendo per ciascuno di essi i dati identificativi (targa, telaio e motivo dell'affidamento in custodia) ove disponibili e documentazione fotografica comprovante lo stato del mezzo all'atto della presa in custodia ad opera della depositeria.
- Il custode si impegna a rendersi disponibile a utilizzare, ove richiesto, un applicativo informatico all'uopo sviluppato e messo a disposizione dall'Amministrazione stessa, ai fini della rilevazione delle giacenze dei veicoli e della liquidazione delle relative spese di custodia dovute dall'Amministrazione di appartenenza dell'Organo accertatore.
- Il custode si impegna con apposita dichiarazione a praticare alla persona che ritira il veicolo tariffe non superiori a quelle riportate nel decreto prefettizio di regolamentazione del settore, e le stesse dovranno essere visibilmente esposte nella depositeria.
- Le ditte dovranno comunicare tempestivamente ed entro 30 giorni dall'evento tutte le variazioni che dovessero intervenire in merito alle caratteristiche della depositeria, della forma giuridica della compagine societaria e della capienza. Pertanto, le ditte non potranno custodire veicoli superiori al numero autorizzato o in aree non autorizzate.
- **I requisiti oggettivi e soggettivi indicati in precedenza dovranno essere mantenuti per tutta la durata di validità dell'elenco predisposto da questa Prefettura a seguito del presente avviso.**
- **L'accertata violazione delle prescrizioni suindicate o la perdita dei requisiti richiesti comporterà la cancellazione dall'elenco.**
- Le tariffe di custodia applicabili al servizio reso sono determinate in base al decreto prefettizio n. 2026-0023258 del 17.04.2026, secondo l'allegata tabella (ALL. I) che costituisce parte integrante del presente atto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli operatori con sede operativa nella provincia di Pisa, interessati all'inserimento nell'elenco, dovranno presentare istanza, tramite l'apposito modulo allegato, indirizzata alla Prefettura U.T.G. di Pisa, **entro e non oltre il 10 dicembre 2026**.

Nella domanda è necessario dichiarare di essere informati ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali (d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione e per le finalità indicate nel presente avviso.

L'istanza dovrà essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, nonché dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

Le istanze dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.prefpi@pec.interno.it

Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare il seguente oggetto: **Richiesta iscrizione elenco prefettizio depositerie autorizzate ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.**

Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione relativa al pagamento con modalità telematiche dell'imposta di bollo di euro 16,00.

Le domande pervenute oltre il termine suddetto o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno oggetto di valutazione.

I custodi che sono attualmente iscritti nell'elenco prefettizio sono tenuti alla presentazione di una nuova istanza entro il termine e con le modalità previste dal presente avviso.

Le domande devono essere redatte secondo il modello allegato (ALL. 2) e devono includere, a pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, comprovanti i requisiti soggettivi e oggettivi che saranno esaminati e riscontrati da un'apposita Commissione, prevista dalle circolari ministeriali M/6236-50 del 4 aprile 2000 e n. 14924 del 10 ottobre 2019, nominata con separato decreto prefettizio.

Ove la documentazione pervenuta risultasse incompleta o irregolare per carenze formali e/o errori materiali, la Commissione si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici integrazioni e/o modifiche della medesima.

La Prefettura, sia prima della definitiva inclusione nell'elenco che durante l'esecuzione del servizio, potrà disporre ispezioni in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, presso il luogo adibito a depositeria.

Qualora, all'esito dei controlli, dovesse risultare l'insussistenza dei requisiti dichiarati ovvero

la non veridicità delle dichiarazioni rese, la Prefettura non procederà all'iscrizione nell'elenco ovvero, qualora l'iscrizione sia già intervenuta, ne disporrà la cancellazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

L'iscrizione nell'elenco in argomento è subordinata, a pena di esclusione, al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti e sopra riportati, che dovranno essere posseduti per tutto il periodo di validità del citato provvedimento, onerando la depositeria della preventiva comunicazione a questa Prefettura di ogni fatto o circostanza che potrebbe determinare il venir meno degli stessi.

L'Amministrazione potrà esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di revoca o recesso in caso di non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni rese o nel caso di accertamento, anche successivo all'iscrizione nell'elenco in discorso, di tentativi di infiltrazione e/o condizionamento mafioso nell'impresa.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet di questa Prefettura e sarà trasmesso ai Comuni della Provincia per la pubblicazione sui propri siti istituzionali.

IL PREFETTO
D'Alessandro

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MARIA LUISA D'ALESSANDRO

In Data/On Date:
giovedì 5 novembre 2026 12:59:58